

Publicato il 29/11/2018

**N. 07271/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01680/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Roberta Amodei, Giuseppe Amodeo, Maria Aprile, Sebastiano Billone, Giovanni Battista Cappello, Emanuele Mario Caputi, Edoardo Casablanca, Giulia Rita Chisari, Federica Colletti, Gabriele Corrao, Rosario Cutaia, Annalisa Di Leo, Marcello Di Nuzzo, Gennaro Gaudino, Erika Gentile, Giorgio Maria Paolo Graziano, Leonardo Gulotta, Salvatore Insinga, Donatella Irace, Maria Lavinia Lore', Alessandra Mancini, Roberto Mangiacapra, Gennaro Mattiello, Rocco Minelli, Raffaele Nubi, Francesco Persico, Matteo Picuti, Maria Flavia Pinto, Giulio Polizzotti, Gianfilippo Provinzano, Anna Raineri, Lorenzo Romano, Santina Maria Grazia Romeo, Sara Rubino, Serena Russo, Lucilla Sabetta, Mauro Sergi, Andrea Strianese, Angelo Tavani, Pasquale Tondo, Marica Fabiana Triolo, Maria Giovanna Vastarella, Barbara Verro, Elena Vetrano, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi Firenze, Università per Stranieri di Perugia, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Siena, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ultimo Candidato Attualmente Ammesso al Concorso Ssm 2017, Giuseppe Pio Piemontese, Matteo Masoero, Daniela Bonomo, Marco Andolfi, Alessandra Colella, Chiara Resnati, Filippo Giangregorio, Maria Maradei, Yaere Verducci non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.M. 29 settembre 2017, nella parte in cui, dispone lo svolgimento della prova su sede locale anziché nazionale;
- del D.M. 10 agosto 2017, n. 130 rubricato “regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 4 dicembre 2017 e del relativo provvedimento di approvazione D.D.G. prot. n. 3471 per l'ammissione alle Scuole di

Specializzazione di Medicina a.a. 2016-2017 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti;

- del verbale di nomina della Commissione non conosciuto;
- dei verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonché degli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione seppur non conosciuti;
- di tutti i verbali delle prove di concorso sulle tre aree locali;
- delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- dell'accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2015 al 2017;
- dell'operato dell'amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;
- di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal MIUR, dal CINECA e da tutte le Commissioni all'uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove nelle tre sedi locali;
- degli atti e verbali relativi all'operato della Commissione Nazionale di cui al DM 130/2017;
- dell'operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2016/2017 presso le sedi specificate nella

domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l'ordine di preferenza della tabella depositata e di seguito indicata;

e per la conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati il 6\11\2018:

per l'annullamento previa sospensione

di tutti gli atti già impugnati con il ricorso e, in particolare, “della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 4 dicembre 2017 e del relativo provvedimento di approvazione D.D.G. prot. n. 3471 per l'ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2016-2017 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti”, nonché “delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate” e “senza assegnarli a parte ricorrente”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Università degli Studi Firenze e di Università per Stranieri di Perugia e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Milano e di Università degli Studi Siena e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti M. Bonetti e S.Delia e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli.

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che la domanda cautelare – a suo tempo proposta con il ricorso principale – era stata oggetto di rinuncia (per la riunione al merito), nella camera di consiglio in data 21 marzo 2018;

Considerato, altresì, che i ricorrenti hanno riproposto la domanda in questione, in presenza di circostanze successivamente emerse, ovvero a seguito della decisione dell'Amministrazione (informalmente appresa con riferimento a diversi giudizi) di operare una redistribuzione dei posti rimasti scoperti nelle scuole di specializzazione, per i ricorrenti che avessero ottenuto un provvedimento cautelare favorevole, con avvio della procedura a partire dal giorno 12 novembre 2018;

Rilevato che spetta all'Amministrazione la scelta di distribuire i posti in questione tramite scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai singoli concorrenti, ma che tale determinazione - ove assunta in sede di merito - risulterebbe tardiva in rapporto al bene della vita, perseguito in via principale dagli attuali ricorrenti, di modo che sussistono - allo stato - i presupposti per confermare il decreto monocratico presidenziale, al solo fine di consentire agli interessati di partecipare, in via interinale, alla riassegnazione dei posti rimasti non occupati nei predetti corsi, nel rigoroso rispetto della posizione, da ciascuno occupata nella graduatoria di merito;

Rilevato, altresì, che rimangono profili non sufficientemente esplorati che attengono: il finanziamento della frequenza dei corsi di specializzazione da parte dei ricorrenti e la possibilità di una valida e proficua frequenza dei corsi in relazione alle dotazioni di risorse degli atenei interessati;

Ritenuto a tal fine di dover acquisire, in via istruttoria, una relazione che fornisca adeguati chiarimenti in ordine a quanto sopra evidenziato;

Ritenuto nel frattempo di dover confermare il decreto monocratico presidenziale n. 6808 del 9.11.2018 fino alla data della prossima Camera di Consiglio, anche a fine di evitare possibili profili di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi al corso di specializzazione in virtù del precedente cautelare del Consiglio di Stato menzionato nei motivi aggiunti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di depositare la documentazione indicata in parte motiva nel termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della presente istanza incidentale di sospensione alla camera di consiglio del 23 gennaio 2019.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Vincenzo Blanda

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO